



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione: Libertà di pensiero, coscienza e religione. Libertà religiosa individuale.

Titolo: *Il velo islamico nei luoghi educativi, la Turchia e le sfide della laicità.*

Autore: SILVIA ANGELETTI

Sentenza di Corte europea dei diritti umani (Grande Camera).

Riferimento: Decisione del 10 novembre 2005, *Leyla Şahin c. Turchia* (ricorso n. 44774 / 98).

Parametro convenzionale: art. 9; art. 2 Protocollo n. 1

Parole chiave: abbigliamento religioso; simboli religiosi; università; società democratica; diritto all'educazione

Gli aspetti problematici, che segnano il rapporto tra l'ordinamento giuridico statale e la libertà di religione nella complessa realtà turca, si rivelano un costante banco di prova anche per le decisioni della Corte europea dei diritti umani.

La *sfida* cui i giudici di Strasburgo sono chiamati, nei casi nei quali è coinvolta la Turchia, è quella di contemperare due esigenze almeno in parte contrapposte.

Da un lato, vi è la necessità del governo turco di mantenere in vita un modello di Stato democratico, laico, secolarizzato nelle sue istituzioni e pluralista, pur muovendosi entro i confini di un territorio la cui consistenza religiosa vede una stragrande maggioranza di musulmani e nel quale le spinte verso un ritorno alla legge coranica come diritto comune del Paese sono tuttora presenti e forti (lo ha dimostrato, alcuni anni fa, il caso del "partito islamico della prosperità", *Refha Partisi v. Turkey*, ricorso n. 41340/98).

In questa difficile, a volte conflittuale situazione, la Corte europea non può mostrarsi insensibile alle ragioni del governo. Basti ricordare, al riguardo, che tra gli obiettivi stessi del Consiglio d'Europa vi è la valorizzazione dei principi democratici negli ordinamenti nazionali europei; inoltre, non va trascurato il ruolo della Corte di Strasburgo nella complessa vicenda dell'ingresso della Turchia



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

nell'Unione Europea, ingresso in parte condizionato anche dalla dimostrazione, da parte delle istituzioni turche, di rispettare i fondamentali parametri di garanzia dei diritti umani sanciti dalla Convenzione di Roma.

Con altrettanta attenzione, però, i giudici europei sono chiamati ad offrire risposte efficaci e coerenti alla domanda di tutela dei cittadini che desiderano esercitare liberamente il proprio credo religioso, manifestandolo nello spazio pubblico senza discriminazioni.

Una delle forme in cui tale esigenza si esprime - talmente controversa nel dibattito a livello sovranazionale da divenire una sorta di simbolo politico dello scontro tra due diverse visioni della laicità - è quella che riguarda il rispetto della prescrizione religiosa (ma sul punto il consenso non è unanime) che impone l'uso del velo alle donne. [...]

La libera manifestazione della propria fede, attraverso atti e comportamenti che rivestono un carattere sociale (e, dunque, un interesse giuridico), è parte integrante della libertà religiosa secondo il dettato dell'art. 9 CEDU. Tuttavia, la Corte europea ha avuto modo di specificare che non ogni atto religiosamente motivato è coperto dalle garanzie della Convenzione.

In materia di abbigliamento religioso, ad esempio, la posizione dei giudici di Strasburgo ha subito una evoluzione, passando dal mancato riconoscimento dell'adozione di un simbolo religioso, quale il velo islamico, come espressione della libertà garantita all'art. 9 (*Dahlab v. Switzerland*, ricorso n. 42393/98), alla considerazione del medesimo comportamento come aspetto rientrante nella disposizione in questione (*L. Şahin v. Turkey*), con importanti conseguenze in ordine alla valutazione circa la liceità delle misure restrittive assunte dai Paesi membri.

Facendo largo uso del margine di discrezionalità riservato agli Stati, e ricorrendo alle ipotesi legittime di limitazione, previste al secondo § dell'art. 9, il governo turco ha interpretato il proprio atteggiamento restrittivo in tema di abbigliamento religioso, e la conseguente ingerenza nell'esercizio della libertà di religione dei cittadini, come un tentativo di arginare la probabile diffusione di pratiche tendenti ad un ritorno alla vincolatività della legge religiosa.

Il timore delle autorità è che l'uso generalizzato di alcune regole di matrice islamica possa avere il duplice effetto negativo di minare il tessuto collettivo, determinando pressioni psicologiche sulla componente sociale più secolarizzata e fedele al dettato laico, e di mettere a rischio l'equilibrio politico – istituzionale del Paese.

Nell'intento di sostenere il governo turco in questa difficile opera di mediazione, anche la Corte ricorre ampiamente al criterio del margine di discrezionalità riservato allo Stato.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

L'esito di questo percorso sembra condurre i giudici europei a condividere un modello di laicità fortemente ancorato alla lezione francese, in cui l'enfasi cade sulle esigenze (collettive) di neutralità dello spazio pubblico, più che su quelle (individuali) di libertà nella manifestazione dei comportamenti religiosamente orientati.

Il caso *Şahin* appare ai nostri occhi come un esempio efficace di questa complessa e difficile ricerca di mediazione tra interessi contrapposti, rivelando, in alcuni passaggi argomentativi della Corte, anche i rischi e le debolezze connessi a un tale impervio tentativo di bilanciamento.

Leyla Şahin, studentessa dell'Università di Istanbul, presenta ricorso giurisdizionale contro le deliberazioni assunte dall'Istituto in materia di abbigliamento. Le regole dell'Università impongono il divieto per le studentesse di indossare il velo islamico negli spazi comuni e durante i corsi, allo scopo - secondo il provvedimento - di salvaguardare il diritto di tutti gli studenti di frequentare l'Università in un clima di uguaglianza e armonia, al riparo dalle pressioni psicologiche che l'uso di simboli religiosamente qualificati può suscitare.

Di fronte al reiterato rifiuto della studentessa, praticante musulmana, di togliersi il velo, le autorità amministrative reagiscono sospendendola dai corsi, e la ragazza decide di proseguire altrove i suoi studi. Esperiti senza successo i ricorsi interni, la giovane si rivolge alla Corte di Strasburgo, ottenendo una doppia decisione, prima in sede camerale (decisione del 29 giugno 2004) poi in sede di Grande Camera.

Davanti ai giudici europei, la ricorrente fa valere la violazione, tra gli altri, dell'articolo 9 CEDU e dell'art. 2 del primo Protocollo, sostenendo che lo Stato turco, impedendole di indossare il velo in un luogo pubblico, ha leso il suo diritto a manifestare il proprio credo religioso e, contemporaneamente, ad accedere all'istruzione in condizioni di parità con gli altri studenti.

Le argomentazioni della Corte partono, come si è visto, dall'affermazione che il divieto di utilizzare il velo islamico negli spazi pubblici costituisce una forma di ingerenza dello Stato nella libertà religiosa dei cittadini. Premesso ciò, resta da chiarire se di interferenza indebita si tratti o se sussistono le condizioni per richiamare il secondo § dell'art. 9, nel quale sono previste le condizioni che legittimano una restrizione all'esercizio del diritto di libertà religiosa, da parte delle pubbliche autorità. In linea con quanto deciso nella sentenza della Camera, i giudici europei ritengono che, nel caso di specie, lo Stato turco abbia agito sulla base di una previsione normativa chiara e conoscibile, adottando una misura proporzionale, rispondente alle necessità di uno Stato democratico e tesa a garantire il rispetto dei diritti altrui e l'ordine pubblico.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

A differenza di quanto aveva ritenuto di fare la Camera, la Grande Camera, nel formulare la sua valutazione nel merito della vicenda, ha distinto i due problemi dell'esercizio della libertà religiosa (art. 9) e dell'accesso all'istruzione senza discriminazioni (art. 2 del primo Protocollo).

Le conclusioni, tuttavia, non divergono. A giudizio della Corte di Strasburgo, non vi è stata violazione dell'art. 9 né, per le stesse ragioni, del diritto di accesso all'istruzione garantito all'art. 2 del Protocollo n. 1.

Uno sguardo agli argomenti che sorreggono la decisione in esame ci riporta immediatamente ad altri casi affrontati dalla Corte e riguardanti la Turchia: in ognuno di essi, come sopra accennato, elemento centrale di valutazione è la necessità di salvaguardare il carattere democratico e laico (*secular*) dell'ordinamento turco. Nel caso *Şahin*, come nel caso *Refah Partisi*, sottoposto dall'omonimo partito turco, il governo difende le sue scelte poggiandole sulla tutela della laicità dell'ordinamento, unico baluardo contro il ritorno alla legge religiosa islamica e come tale strumento di difesa dell'ordinamento democratico.

Stando alle osservazioni del governo turco nel caso *Şahin*, la laicità delle istituzioni trova espressione nella neutralità delle stesse e dello spazio pubblico, nel rispetto del pluralismo, della tolleranza, dell'armonia sociale, valori dei quali lo Stato deve farsi garante, impedendo forme di intolleranza, discriminazione e pressioni sociali che stigmatizzano il credente e il non credente, suscitando tensioni nella comunità.

Riguardato da questo punto di vista, il velo islamico rappresenta, sempre secondo il governo, un chiaro esempio di come certe forme di espressione religiosa siano in grado di mettere in pericolo la convivenza sociale.

Muovendo dalla considerazione che non esiste un unico modello europeo di relazioni tra Stato e comunità religiose e che, su questo terreno, i fattori storici, tradizionali e culturali giocano un ruolo di primo piano nelle scelte dei singoli ordinamenti, la Corte europea finisce per aderire alle argomentazioni del governo turco e per giudicarne legittima la restrizione in vista della necessità di salvaguardare un interesse collettivo.

In una società democratica nella quale coesistono più comunità religiose, osservano i giudici, può essere necessario porre dei limiti alla libera manifestazione religiosa, con l'obiettivo di conciliare gli interessi dei vari gruppi con il rispetto per ogni convinzione.

Il ruolo dello Stato, prosegue la Corte, è quello di farsi organizzatore neutrale e imparziale dell'esercizio di tutte le religioni, assicurando che vi sia tra di esse reciproca tolleranza. Le



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

peculiarità delle singole situazioni nazionali e, nel caso di specie, delle differenti regolamentazioni nell'uso dei simboli religiosi, inducono il giudice europeo a riconoscere ad ogni ordinamento statale un ampio margine di discrezionalità nell'applicazione dei principi richiamati.

Negli argomenti espressi dai giudici di Strasburgo, qui sinteticamente richiamati, è facile intravedere motivazioni di carattere politico (l'obiettivo, come si è detto, è quello di sostenere il governo turco nel difficile processo di consolidamento di un ordinamento democratico e secolarizzato), che tuttavia non nascondono alcuni punti di criticità, evidenziati con lucidità e chiarezza argomentativa nella *Dissenting Opinion* del giudice Tulkens.

In primo luogo, si fa osservare come i giudici europei sono venuti meno al loro ruolo di "supervisore" del comportamento dello Stato; ruolo che essi devono conservare anche qualora sia stato fatto valere il margine statale di discrezionalità (par. 3 *Dissenting Opinion*).

In particolare, le valutazioni della Corte avrebbero dovuto tenere in maggior conto il fatto che, lungi da quella difformità di regime giuridico che è stata adombrata, esiste invero una uniformità di atteggiamenti da parte degli Stati membri sulla questione del velo.

Nessun Paese, secondo le parole del giudice, pone divieti all'uso del velo islamico all'interno delle istituzioni universitarie, nelle quali si presuppone che vi sia un confronto tra persone adulte e perciò non condizionabili alla stregua degli alunni minorenni delle scuole.

Accogliendo per vere le dichiarazioni della studentessa, inoltre, sembra chiaramente evidente che il suo intento, indossando il velo, fosse solo quello di rispondere ad un precetto religioso, senza con questo mettere in discussione il principio di laicità né assumere comportamenti tendenti verso un pericoloso estremismo (a riprova di ciò, nessuna sanzione disciplinare per atti o parole di tenore fondamentalista le sono stati addebitati dalle autorità universitarie).

Non tutte le donne che indossano il velo islamico devono essere associate all'estremismo religioso, prosegue il giudice, pertanto occorre una seria valutazione caso per caso mentre non può bastare un generico richiamo alla necessità di combattere l'estremismo religioso per legittimare la restrizione di un'espressione confessionale.

Se l'argomento del discernimento del caso concreto – per accertare la sussistenza o meno del requisito della "necessità in uno Stato democratico" - appare difficilmente trascurabile, altrettanto ci



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

sembra di poter dire in merito alla riflessione del giudice Tulkens sull'altra questione affrontata dalla Corte: il rispetto del principio di uguaglianza di genere.

Sul punto, la sentenza *Şahin* riprende integralmente le affermazioni già espresse nel caso *Dahlab v. Switzerland*. Per i giudici europei, l'uso del velo islamico è un simbolo imposto alle donne da un precetto religioso, difficilmente conciliabile con il principio dell'uguaglianza dei sessi e con i valori della tolleranza, del rispetto reciproco e della non discriminazione.

Ad avviso del giudice dissenziente, tali considerazioni, oltre ad andare ben oltre il ruolo riservato alla Corte, implicando valutazioni sui contenuti di una religione, delineano in modo arbitrario l'orizzonte dei significati che la persona può voler attribuire al velo.

L'esito di questo metodo è quello di impedire - ad una donna che abbia volontariamente scelto di farlo - di poter rispondere ad un proprio convincimento personale, violando la sua libertà di manifestazione religiosa e, nel caso di specie, anche il suo diritto ad avere accesso al sistema dell'istruzione senza discriminazioni. In definitiva, proprio quegli stessi principi di tolleranza che si vogliono a fondamento di norme restrittive (come quella che bandisce il velo dai luoghi di educazione) si rivelano fattori di esclusione e non già di inclusione e di costruzione di un ambiente di apertura culturale e di dialogo (par. 19 *Dissenting Opinion*).

Precedenti: Corte europea dei diritti umani, *Karaduman v. Turkey*, (ricorso n. 16278/90); *Dahlab v. Switzerland*, (ricorso n. 42393/98).

Riferimenti bibliografici:

Gilbert H., *Redefining Manifestation of Belief in Leyla Sahin v. Turkey*, «European Human Right Law Review», 3, 2006.

Mc Goldrick D., *Human Rights and Religion: the Islamic Headscarf Debate in Europe*, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2006, 140 ss.

Marshall J., *Freedom of Religious Expression and Gender Equality: Sahin v. Turkey*, «The Modern Law Review», 2006.

(13.01.2010)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*